

nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

L'editoriale del Segretario

Dalle notifiche in poi ...

La nostra associazione ha inoltrato agli organi competenti una ferma protesta per lo stato degli uffici degli Ufficiali Giudiziari



dopo l'accorpamento e per le lunghe e mortificanti code che siamo costretti a fare per richiedere l'esecuzione di un pignoramento (a voler trascurare l'aumento dei costi!); abbiamo sollecitato un immediato intervento al fine di aumentare la ricezione degli atti almeno con altre due postazioni; analoghe pressioni sono state fatte dal presidente dell'Ordine; contiamo che il problema sia risolto a breve.

Questa situazione, tuttavia, ci spinge a dare un'accelerata (Continua a pag.7)

SOMMARIO

Editoriale del segretario (A.Galante) pag.1

Il Giudice di Pace: bilanci e considerazioni (M. Romita) pag.1

Leggi di stabilità - art.24 Cost.: un 'caro estinto' (E. Galati) pag.2

Sulle restrizioni all'accesso all'albo speciale della Cassazione (A. Sansonetti) pag.3

Inefficienza v/s tecnologia: 1-0 (E.Napolitano) pag.3

Miseria (e nobiltà) del sistema fiscale prima dell'unità d'Italia (F.Perrone) pag.4

Le iniziative dell'AFL Viaggio-studio a Lussemburgo (M.Frassanito) pag.5

L'angolo delle letture (A. Totaro Fila) pag.10

Negli ultimi 7 anni impugnate solo l'1,57% delle sentenze dei GdP

IL GIUDICE DI PACE : bilanci e considerazioni

di **Mario Romita**



È trascorso oltre un ventennio dalla istituzione del Giudice di Pace (dal gennaio 1993) ed è a tutti noto il dissenso pressochè generale –quanto meno agli inizi– degli

operatori del diritto, segnatamente della stragrande maggioranza degli avvocati, preoccupati dal fatto che i requisiti richiesti per svolgere la funzione giudiziaria non davano le dovute garanzie. Si era in pochi, se non pochissimi (tra questi, il sottoscritto), ad essere favorevoli, pur consapevoli che le preoccupazioni dei più non erano senza fondamento, poiché si temeva che, a causa della scarsa conoscenza del diritto –e non solo!– della maggior parte dei giudici, molte sentenze sarebbero state impugnate, gravando così di costi maggiori l'utente ed allungando notevolmente i tempi –già da allora lunghissimi– per la definizione delle controversie.

Vi furono, anche in sede locale, una serie di convegni e conferenze sul tema nel biennio antecedente l'entrata in vigore della legge: tra questi, il più "agitato" avvenne nell'Aula Magna della nostra Corte d'Appello, dopo che il compianto prof. Cipriani, docente di diritto processuale civile presso l'Università di Bari, ed il sottoscritto ebbero ad esporre le motivazioni per cui –dopo un periodo di

rodaggio– la nuova istituzione sarebbe stata utile.

La prima, in funzione del vorticoso aumento del contenzioso civile: il numero dei procedimenti pendenti ogni anno aumentava sensibilmente, sovrastando quelli nello stesso periodo definiti. Cosicchè, vista la impossibilità –e non solo di natura economica– di adeguare l'organico dei magistrati togati alla richiesta di giustizia, i giudici di pace avrebbero sopperito a detta esigenza per evitare la paralisi.



Inoltre, tenuto conto che la loro competenza –sia per valore, ma essenzialmente per materia e funzionale– era ben circoscritta a problematiche minori, il temuto pericolo della modesta –per così dire– capacità degli operatori non avrebbe comportato gravi conseguenze, stante la possibilità del riesame. **(Continua a pag.8)**

Iscriviti all'Associazione Forense di Lecce

Sempre più ostacoli nell'accesso alla giustizia

LEGGI DI STABILITA' - ART. 24 DELLA COSTITUZIONE: UN 'CARO ESTINTO'? *di Emanuela Galati*

Era il primo gennaio 1948 allorquando entrò in vigore la nostra Costituzione Repubblicana, espressione di un solidale compromesso tra forze politiche eterogenee: borghesi laiche e cattoliche, nonché social comuniste. Trattasi di una delle Carte Fondamentali più liberali e nobili, un raro esempio di equilibrio tra diritto positivo e diritto naturale ovvero ciò che John Lock chiamava 'diritti naturali innati', in quanto preesistenti allo stato sociale, che deve garantirli. Detti diritti naturali o principi fondamentali sono consacrati nei primi dodici articoli della nostra Carta Costituzionale, ma nella successiva parte I, titolo I, troneggia l'art. 24, quale perno intorno al quale gravitano tutte le libertà fondamentali. Non vi è dubbio, infatti, che il diritto di difesa attiva e passiva, sancito appunto dall'art. 24, rappresenti l'unica, vigorosa arma, atta a rendere effettivi tutti gli altri diritti.

Negli ultimi anni il Legislatore, con vari interventi normativi, ha attentato più volte alla solidità del diritto di difesa, lo ha fatto con provvedimenti quali quello sulla mediazione civile e commerciale (dlgs n. 28/2010), poi dichiarata incostituzionale dalla Consulta, con la sentenza n. 272 del 06.12.2012, una sentenza dalla motivazione timida, tale da lasciare spiraglio alla reviviscenza dell'istituto, che è stato in seguito reintrodotta nel panorama giuridico dal Governo 'Letta' con il così detto 'decreto del fare' del giugno 2013. E' evidente il contrasto dell'istituto considerato con gli artt. 3, 24, 111 della Costituzione, alla luce del fatto

che impone al cittadino di sostenere costi in favore di enti privati, prima di poter intraprendere un Giudizio civile. V'è da aggiungere che, ancora una volta, si è abusato dello strumento del decreto legge, per legiferare in tema di Giustizia, così esautorando i poteri propri del Parlamento. E' divenuta ormai consuetudine dei Governi quella di utilizzare il macete nei confronti dei diritti dei cittadini, senza operare un confronto con le categorie rappresentative di quei diritti, come l'Avvocatura, tralasciando in questa sede ogni ovvia considerazione sulla sua inadeguata rappresentanza.

Quanto sopra detto è dimostrato dal fatto che, ancor prima del

Club Patriotique des femmes



su citato d.l. n. 69/2013, il diritto di difesa in parola è stato fatto vacillare, dalla previsione di reiterati aumenti delle spese di giustizia che il cittadino deve esborsare, per poter adire il suo Giudice naturale. Si stima che il contributo unificato per iscrivere a ruolo una causa civile sia cresciuto mediamente del 45%, in meno di un decennio, fino al 2011 (Guida al Diritto del 28.01.2013- G. Sileci). Nell'anno 2011, inoltre, l'art. 28 della c.d. legge di stabilità (L n. 183/2011) ha portato ad un aumento della metà del contributo unificato, nei giudizi di appello e del doppio nei giudizi in Cassazione. La stessa legge ha, altresì, gravato il convenuto e il terzo intervenuto volontario del pagamento di un ulteriore contributo unificato, nel caso di spiegamento di domanda riconvenzionale, chiamata in causa del terzo, che modifichino il valore della domanda introdotta dall'attore. Ed ancora, con la legge n. 228/2012, art. 1 comma 17, si è sancito il pagamento di un doppio contributo unificato, per le impugnazioni dichiarate inammissibili, improcedibili o integralmente respinte. La previsione di questa 'penale' ha indebolito ulteriormente la possibilità di accedere al giudizio di secondo grado, già menomata con l'introduzione dell'assurdo



filtro in appello, di cui all'art. 348 bis c.p.c. Queste due norme certamente si traducono in un ostacolo nell'accesso alla Giustizia, alla luce del fatto che sanzionano la decisione dell'appellante di proporre gravame, senza tener conto che la valutazione sommaria del Giudice sulla sua ammissibilità è un giudizio fallibile e non garantista. Infine, ove non bastasse, il 17 dicembre u.s. il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge delega, denominato

'collegato alla legge di stabilità 2014', nel quale ha previsto, tra le altre cose, la motivazione della sentenza previo pagamento, di una somma prestabilita, che corrisponde ad una parte del contributo unificato da versarsi nel grado di giudizio successivo.

Ad ogni buon conto, è di solare evidenza come tutti questi interventi abbiano, di fatto, affievolito il diritto difesa, inferendo un vulnus non solo al principio ex art. 24 della Costituzione, ma a tutti gli altri diritti che, come detto, orbitano attorno ad esso. Né l'ingente carico giudiziario e la necessità della sua deflazione possono

(Continua a pag. 8)

SULLE RESTRIZIONI ALL'ACCESSO ALL'ALBO SPECIALE DELLA CASSAZIONE

di Alberto Sansonetti

In una mail, inviata al nostro sito, un giovane collega (M.Ruggio) iscritto all'albo degli avvocati dal 2008, "considera iniqua la scelta del legislatore di "premiare" di fatto gli iscritti con maggiore anzianità consentendo loro di poter accedere all'Albo Speciale ratione temporis secondo la previgente normativa, al contrario gravando - quale novità! - dell'intero fumus innovativo della novella le giovani generazioni di professionisti."



E ritiene ancora che " Nel quadro costituzionale dei principi di uguaglianza e parità di accesso, la novella apportata appare grottesca e fuori dal tempo ". Pur non appartenendo alla casta, che si ipotizza vorrebbe chiudere il recinto, l'occasione è ghiotta per delle considerazioni di più largo respiro. L'art. 22 della riforma dell'ordinamento forense ha previsto la possibilità di iscrizione all'albo della cassazione, o dopo 5 anni di iscrizione all'albo degli avvocati e superamento dell'esame speciale oppure dopo 8 anni di iscrizione e frequentazione della scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Al termine della frequenza è prevista una verifica finale da parte di una commissione designata dal C.N.F. composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati della cassazione. Disciplina che dovrà essere regolamentata dal C.N.F. Nei successivi commi 3 e 4 l'art.22 ha fatto salvi i diritti acquisiti da coloro che era già iscritti e le legittime aspettative maturate sotto la previgente normativa, anche se i requisiti (12 anni di iscrizione all'albo) maturino entro i tre anni dall'entrata in vigore della riforma. La maggiore rigidità e severità dell'accesso all'albo delle magistrature superiori appare in linea con le restrizioni all'esame di Stato; non sarà più consentito l'utilizzo dei testi commentati durante lo svolgimento delle prove scritte. Gli aspiranti avvocati sono tenuti a seguire corsi relativi all'insegnamento del linguaggio giuridico, alla redazione degli atti, alla tecnica impugnatoria dei provvedimenti ed alla preparazione dei pareri stragiudiziali. Le restrizioni all'iscrizione all'albo speciale della cassazione non sono anch'esse in linea con la direttrice di marcia voluta dal legislatore con le recenti riforme degli ultimi anni in materia di impugnazioni? Quest'ultime sono rivelatrici di un chiaro obiettivo del legislatore,


(Continua a pag.8)

La fruibilità dei (dis)servizi on-line

INEFFICIENZA v/s TECNOLOGIA 1 - 0

di Enzo Napolitano

Qualche mese addietro, volendo fornire risposta alla legittima richiesta di un cliente che mi chiedeva quanto (più o meno) sarebbe costato registrare una sentenza civile di divisione ereditaria resa dal Tribunale di Lecce alcuni mesi prima, sono stato felicissimo di rispondergli che potevo dargli la notizia di cui aveva bisogno con precisione ed in tempo reale, facendo ricorso al servizio on-line dell'Agenzia delle Entrate denominato "Tassazione atti giudiziari".



Detto fatto, accedo alla pagina principale del sito ed ho la prima sorpresa: il servizio che cerco non risulta nell'elenco dei "servizi on line" del menu principale ma dal sottomenu "Servizi a libero accesso", cosa che scopro con non poco impegno deduttivo. Dopo un doppio passaggio "accedi al servizio" (ma perché non un solo passaggio? mistero), mi si presenta una riga bianca da riempire sotto uno scarno "Scegli l'ufficio" e corredata di una freccia cliccando sulla quale si apre l'elenco a tendina di tutte le agenzie territoriali d'Italia.



Corro alla lettera "L" per Lecce ma di "Lecce" ne trovo due, una "LECCE UT DPLE" ed una "LECCE2". Mi sento fortunato a ricordare, per la mia esperienza professionale, che dei due uffici, quello che effettua il servizio di registrazione degli atti giudiziari è il "LECCE2", ma compiangio quelle decine, centinaia o migliaia di cittadini che, non sapendolo già, devono scegliere - forse affidandosi alla sorte, come al banco della bonafficiata - su quale dei due uffici cliccare, dal momento che nessuna indicazione in proposito contiene né la pagina né il sito, né soccorre neppure l'oceano informativo di Google.

Proseguo, dunque, cliccando "LECCE 2" e poi l'interruttore "Avanti".

(Continua a pag.9)

Miseria (e nobiltà) del sistema fiscale prima dell'unità d'Italia



di **Franco Perrone**

Ferdinando I, per la grazia di Dio Re del Regno delle due Sicilie, di Gerusalemme, ecc., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro, ecc., Gran Principe ereditario di Toscana, ecc., nell'anno 1819 si trova in difficoltà per portare a termine la costruzione in Napoli della parte anteriore del real albergo dei poveri, il cui costo è previsto in centomila ducati.

E, su suggerimento del Consiglio provinciale di Napoli e su proposizione dei Segretari di Stato

Ministri degli affari interni e delle finanze, decreta che, dal gennaio 1819 a tutto il 1823, sulle "mercanzie forestiere che si spediscono nelle dogane della provincia di Napoli", il diritto di bollo di grana due sarà elevato a

quattro e quello di grana quattro sarà elevato ad otto.

La lettura di detto decreto pone in evidenza due aspetti della sua proposizione.

Un primo aspetto – "all'oggetto di viè più garantirsi gl'interessi doganali" – viene appena accennato nell'incipit dello stesso.

Il secondo aspetto – quello della costruzione della parte anteriore del "real albergo dei poveri" – viene enfatizzato al punto da occupare quasi un terzo dell'intero decreto:

"Considerato che questo magnifico stabilimento fondato in questa capitale dal genio benefico del nostro augusto genitore per prevenire le conseguenze infelici della indigenza, ha sempre richiamato le nostre cure".

E l'operazione si legittima col ricordare che, per ottenersi detto progetto, basterà raddoppiare l'attuale diritto di bollo, la cui tariffa viene considerata, dal Consiglio provinciale, "ben limitata ed insensibile".

Ancora, *in cauda venenum*, è previsto che, ove l'importo di centomila ducati non venga raggiunto entro il dicembre 1823, l'esazione dei maggiori tributi verrà proseguita fino al raggiungimento di detta somma.

Lo Stato pontificio, con notificazione del 28 gennaio 1797, premesso che Sua Santità ha dovuto aumentare le proprie truppe per la necessaria difesa dei suoi Stati, rileva che dette truppe debbano essere fornite di cavalli, per poter adeguatamente operare.

Ingiunge, pertanto, ai proprietari terrieri di consegnare il proprio cavallo a tal Francesc'Antonio Franchi, a prezzo da concordarsi.

Aggiunge poi:

"Quantunque il zelo dai proprj Sudditi dimostrato nel concorrere volontariamente alle paterne cure di NOSTRO SIGNORE per la difesa della religione, e dello Stato non lasci luogo a dubitare, che possa esservi alcuno, il quale dimentico dei proprj doveri si rifiuti al puntuale eseguitamento di quanto sopra è prescritto, tuttavia nel suddetto disgustoso caso resta stabilita contro li Contraventori la pena di Scudi Cento oltre la

perdita del Cavallo che avrebbe dovuto consegnare, e che si prenderà, qualora bisogni, coi mezzi compulsivi, accordandosi il Premio di Scudi cinquanta al Delatore, che sarà tenuto segreto".

Il Gran Consiglio de' Seniori della Repubblica Cisalpina, a Milano, il 5 pratile anno VI Repubblicano (maggio 1803), decreta con urgenza la legge con cui richiama alla Nazione l'esercizio del diritto di percezione diretta di dazi ed imposte, già ceduto a privati dietro corrispettivo. E così si esprime:


"Il Gran Consiglio, considerando che sono imprescrittibili ed inalienabili li

diritti della Nazione di sopprimere affatto qualunque Dazio ed Imposta, di variarne opportunamente la misura e di determinarne il modo di esazione (omissis)

RISOLVE

I. Sono richiamati alla Nazione tutti i diritti così detti in addietro fiscali, o regali, tutti i diritti d'esazione di qualsiasi Dazio, o Imposta, sotto qualunque denominazione possa essere compresa, anche di Pedaggio, Transito, Passaggio di Ponti, Fiumi, Laghi, ecc. ed altri simili in qualunque modo e tempo alienati od ipotecati".

Al lettore la scelta su dove stia la miseria e dove la nobiltà.



Le iniziative del I' AFL

Viaggio/studio a Lussemburgo 9/12 settembre 2013

di **Marco Frassanito**

L'Associazione Forense di Lecce ormai da anni è promotrice di un'iniziativa particolarmente singolare: visitare le Istituzioni Europee dislocate tra Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo.

Dopo due visite alla CEDU di Strasburgo, questa è stata la volta di Lussemburgo. Dal 9 al 12 settembre, infatti, un gruppo di avvocati del foro di Lecce (e non solo) è "approdato" nella Capitale lussemburghese con un programma particolarmente intenso e interessante: visitare la Corte di Giustizia Europea, la Bei (Banca Europea degli Investimenti), la Commissione Europea e il Centro Europeo per Giudici e Avvocati. Il gruppo, che neanche a dirlo, si è da subito affiatato in un clima di contagioso entusiasmo, ha condiviso quest'esperienza unica nel suo genere, che ha permesso ai giovani (e non solo) partecipanti a cui l'esperienza era principalmente rivolta, di entrare nel cuore pulsante di quegli organi e istituzioni che ormai da decenni regolano la vita di noi cittadini europei attraverso i loro atti e provvedimenti: leggi, trattati, direttive... e le loro pronunce, capaci di invadere la stessa normativa nazionale per conformare la legislazione di tutti gli stati membri, nella chiara ottica, naturalmente, di omogeneizzare tutte quelle regole affinché sia sempre più vicino, reale e concreto il grande traguardo di un'Europa Grande e Unita. Il programma, come detto, è stato



particolarmente intenso. Il 10 settembre, di buonora, ci si è recati presso lo spettacolare palazzo di Giustizia comunitario dove, superato il doveroso e preliminare controllo degli ospiti,

cominciava un vero e proprio tour de force. Una squadra di funzionari italiani e non, esperti nelle diverse discipline, ci ha illustrato il funzionamento del Tribunale Europeo, nella sua duplice composizione di tribunale di I grado e la più conosciuta Corte di Giustizia che hanno la funzione di garantire il rispetto del Trattato europeo. La preparazione dei relatori ci ha consentito di scendere nei dettagli dei meccanismi di funzionamento dell'intero apparato giudiziario, nelle regole processuali, nella composizione dell'organo giudicante distinguendo i ruoli, compiti e funzioni dei diversi membri, nella descrizione delle mansioni assegnate ai funzionari che lavorano "dietro le quinte": mastodontica, per dirne una, è



l'organizzazione dei traduttori. Un mondo che ci ha fornito numerosi spunti di riflessioni tali, da far diventare gli incontri di studio continui motivi di confronto coi nostri interlocutori per soddisfare le numerose curiosità. Sicuramente incomparabile e unica è stata la nostra partecipazione alla pubblica udienza nella Corte di Giustizia (momento centrale del viaggio) con la Corte riunita in Grande Sezione (un collegio di 13 giudici) per la discussione di una causa promossa dalla Commissione Europea contro la Spagna. Che dire! Un'emozione che ognuno dei partecipanti porterà con sé, vedere dal vivo una delle principali Istituzioni europee operare fattivamente per emettere quei provvedimenti che trovano applicazione diretta nel nostro vissuto. Analoghe considerazioni possiamo fare per la Bei e la Commissione europea. Una visita nei loro palazzi, di spettacolare bellezza (altro dire, altro vedere) ci ha consentito di approfondire, grazie all'ausilio di funzionari altamente preparati e qualificati, di conoscere, ancor più da vicino, ulteriori sfaccettature e realtà della nostra Europa. In conclusione, *(Continua a pag. 10)*

AFL

TAR

CAMERA SALENTINA

L'EFFETTO CONFORMATIVO DELLE PRONUNZIE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Venerdì 7 febbraio 2014, ore 15,30
Tribunale Amministrativo Regionale
via Rubichi - LECCE

---oo0oo---

Calendario dei lavori

Ore 15,00 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco"

Ore 15,30 Inizio lavori – Saluti

Pres. Antonio Cavallari, Presidente T.A.R. Lecce
Avv. Raffaele Fatano, Presidente del C.O.A. di Lecce
Avv. Angelo Galante, Segretario AFL

Ore 15,45: L'EFFETTO CONFORMATIVO DELLE PRONUNZIE DEL
GIUDICE AMMINISTRATIVO

Relatori:

Dott.G.Paolo Cirillo, Presidente di sezione del Consiglio di Stato

Prof.Avv. Alessandro Botto, già Consigliere di Stato

Moderatore:

Prof.Avv. Ernesto Sticchi Damiani, Ordinario di Diritto Amministrativo

Ore 18,00 Dibattito e repliche

Ore 18,30 Chiusura dei lavori

Evento Accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Lecce
Crediti Formativi: 1 per ogni ora di partecipazione con un massimo di 3
Per prenotarsi: www.ordineavvocatilecce.it – Accesso a "Riconosco"

Il Segretario dell'AFL
Avv. Angelo Galante

Il Presidente della Camera Amministrativa
Prof.Avv. Ernesto Sticchi Damiani

IL GIUDICE DI PACE : bilanci e considerazioni

(segue da pag.1) In conclusione, era necessario attendere un certo tempo per una valutazione attendibile, essendo comunque scontato che un gran numero di cause si sarebbero trattate in tempi brevi. La fondatezza della previsione del legislatore emerge dai dati che ho raccolto presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Lecce, grazie alla disponibilità del direttore amministrativo dr. Giuseppe De Simone che mi ha fornito il carico del contenzioso civile ordinario degli ultimi sette anni, oltre ai provvedimenti monitori, opposizioni a sanzioni amministrative ed altro nell'ultimo anno. Esaminiamoli.

CONTENZIOSO CIVILE ORDINARIO

(dal 1°/7/2006 al 30/6/2013)

-sentenze pronunciate: n. 57019
 -sentenze impugnate: n. 897, pari al 1.57%

PROCEDIMENTI CIVILI SPECIALI

(dal 1°/7/2012 al 30/06/2013)

-pendenti all'inizio del periodo 1.698
 -sopravvenuti 6.200
 Totale 7.898
 -definiti 7.050
 Rimasti pendenti 848

Che il bilancio sia positivo è di tutta evidenza, considerato che oltre 10.500 procedure annualmente vengono trattate (di cui 2734 procedimenti ordinari e 7050 procedimenti speciali).

Ma il dato più importante, a mio avviso, è quello della definizione del contenzioso ordinario: nei sette anni considerati, solo l'1.57 % delle sentenze sono state impugnate! Risultato quanto mai lusinghiero, e non solo sotto l'aspetto quantitativo del contenzioso sottratto al Tribunale.

Mi rendo conto che una indagine effettuata su tutto il territorio nazionale, darebbe risultati più attendibili per una precisa valutazione, per cui spero che diligenti colleghi – prima in ambito regionale e, via via, nazionale – svolgano tale compito.

A mio avviso, se le Preture non fossero state sostituite – spesso per motivi companilistici – con le sezioni distaccate del Tribunale, bensì con gli Uffici del Giudice di Pace – aumentando la loro competenza per valore e, limitatamente, per materia – con adeguamento all'organico, si sarebbe avuta non solo una sensibile diminuzione del contenzioso pendente, ma anche notevole riduzione dei tempi per la definizione dei processi. Sarebbe a tal fine auspicabile che il legislatore – con pressanti e mirati interventi della A.N.F. – vista la soppressione delle sedi distaccate dei Tribunali – orientasse l'organizzazione della giustizia sul territorio in tal senso, sia con l'ampliamento dell'organico che con i dovuti correttivi di carattere economico per non gravare di ulteriori costi il Ministero della Giustizia.

Mario Romita

Dalle notifiche in poi ...

(segue da pag.1)

alla informatizzazione dei nostri studi e ad utilizzare i mezzi già a nostra disposizione (notifiche in proprio ed a mezzo pec), che sono facili da usare, con risparmio di spesa e di tempo (a me è stata rilasciata, per la prima volta, la copia di una sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato a seguito di una notificazione a mezzo pec, con un risparmio di circa 150 euro).

Tra pochissimi giorni inizia la sperimentazione del processo telematico, affidata a sette avvocati, dopo la quale tutti potranno cominciare ad inviare atti in Cancelleria a mezzo pec



ed introdurre decreti ingiuntivi in via telematica.

A tal fine è bene che tutti abbiano una propria pec attiva (rammento che le Cancellerie inviano le comunicazioni solo a mezzo pec ed in caso di mancanza o di pec inattiva depositano in cancelleria la comunicazione con il grave rischio di non venirne a conoscenza) e consiglio di attivare immediatamente il collegamento polisweb con le cancellerie, telefonando alla Lextel (06-4547581) o collegandovi al sito www.lextel.it. Questo, oltre a dare la possibilità di avere in tempo reale gli aggiornamenti delle proprie cause, senza dover andare in Tribunale, comprende anche la firma digitale, che sarà necessaria per la trasmissione degli atti in via telematica.

Il 30 giugno è dietro l'angolo, non ci facciamo cogliere impreparati!

**il segretario dell'AFL
 angelo galante**

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflecce.it

SULLE RESTRIZIONI ALL'ACCESSO ALL'ALBO SPECIALE DELLA CASSAZIONE

(segue da pag. 3)

quello di ridurre il carico di lavoro della Corte di Cassazione, ponendo seri limiti all' accesso al giudizio di legittimità. Nel 2006, con l'enunciazione del quesito di diritto ex art.366 bis cpc, a pena d'inammissibilità, ovvero, nel caso del vizio della motivazione, con la chiara indicazione del fatto al quale si riferiva il vizio; nel 2009 con il c.d. filtro per l'accesso, introdotto dalla legge 69/2009, per i ricorsi avverso le decisioni pubblicate dal 4 luglio 2009. Il vecchio filtro del quesito di diritto ha funzionato come falciatura dei ricorsi, dichiarati in grandissima maggioranza inammissibili e però – va rimarcato- è stata la cartina di tornasole, che ha denunciato le carenze, inettitudini ed errori macroscopici commessi da parte di alcuni patrocinanti, i quali non riuscivano a corredare ricorso e controricorso incidentale della semplice sintesi finale, espressa nella forma dell'interpello (ergo quesito di diritto). Gli avvocati protestano perché nella dichiarazione di inammissibilità si sono visti bocciati nella loro professionalità, senza rimedi, dalla suprema corte. Il legislatore da una parte li ha accontentati, abolendo la norma, salvo poi introdurre il nuovo filtro dei precedenti arresti della giurisprudenza della Corte. Da ultimo si deve segnalare che il Presidente della Cassazione ha invitato gli avvocati, tramite il CNF, a contenere gli scritti ed a non dilungarsi. Giusto! E come si concilia questa direttiva con il

rigoroso principio dell'autosufficienza degli scritti, avanti la cassazione!?! Come si vede non si può parlare d'iniquità od



ingiustizia generazionale, quanto di un più generalizzato indirizzo, tendente a disinflazionare il contenzioso del terzo grado, creando una serie di sbarramenti all'accesso, anche di natura economica. L'iscrizione all'albo dei cassazionisti in maniera automatica, solo per anzianità, non m'è mai sembrata una buona cosa. E' utile ed opportuno discuterne, ed in generale sui criteri di selezione. La materia è work in progress, e dovrà essere ulteriormente normata e migliorata, si spera con il contributo della maggior parte di noi avvocati.

Alberto Sansonetti

LEGGI DI STABILITA' - ART. 24 DELLA COSTITUZIONE: UN 'CARO ESTINTO'?

(segue da pag.2)

giustificare detti provvedimenti, in uno Stato che si professi civile e di diritto, se si pensa alla natura essenziale del sistema Giustizia e che sarebbe sufficiente snellire la quantità e l'ossatura dei vari procedimenti civili e amministrativi, per ottenere una più agile definizione degli stessi, oltre ad incrementare il numero dei magistrati togati. Vero è che la recente normazione sembra tesa a creare sperequazioni tra i cittadini, impedendo l'accesso alla giustizia ai più deboli a beneficio, vien da pensare, delle lobbies più economicamente forti.

D'altro canto, la motivazione di detta ingiusta legislazione non può essere ascritta ad aride esigenze ragionieristiche o di bilancio statale, se sol si considera come le sostanze finanziarie nel nostro Stato vengano spesso malversate a beneficio di molti sprechi. Si stima, ad esempio, che per l'anno 2012 la spesa per indennità dei politici (comprensiva di rimborsi, vitalizi a ex deputati e senatori) ammonti a ben 439 milioni di euro per il Parlamento, 800 milioni per le Regioni, 556 milioni per i Comuni (banca dati Ministero dell'Economia – SIOPE 2012). Ed ancora, in Italia, tra Esercito, Marina e Aeronautica vi sono ben

425 generali e, addirittura, i militari graduati sono più numerosi della truppa da comandare, infatti vi sono 94.000 ufficiali e sottufficiali per 83.400 uomini e donne della truppa. Il nostro capo di Stato Maggiore percepisce uno stipendio di €482.019 annue. (Inchieste. Repubblica .it del 08.11.2012.). Infine, il Governo ha destinato ben 15 miliardi di euro per 90 F35 –cacciabombardieri, che peraltro un'inchiesta del Pentagono ha dichiarato essere affetti da molti rischi di volo. Possiamo citare, infine, i 4,07 miliardi di euro stanziati dal Governo Monti, per ripianare i tragici effetti di bilancio del Monte dei Paschi di Siena e gli ulteriori finanziamenti garantiti dal Governo 'Letta' agli istituti bancari. Se, da un canto, questo è il modo disinvolto con cui viene impiegato il denaro pubblico, dall'altro sempre più risorse vengono distratte dall'Amministrazione della Giustizia, un servizio di assoluta priorità per i consociati, in uno stato democratico.

Mi chiedo cosa penserebbero oggi, dinanzi a questa normazione illiberale, i 75 membri della Commissione, che fu incaricata di proporre il progetto di Costituzione, quindi anche il testo dell'art. 24. Non posso sottrarmi ad una considerazione: oggi uomini e donne così, tra gli scranni della politica, non se ne vedono.

Emanuela Galati

INEFFICIENZA v/s TECNOLOGIA 1 - 0

(segue da pag.3)

Il sistema mi porta alla pagina successiva dove ci sono 5 righe bianche da riempire, le prime tre con freccia da cliccare per aprire un elenco a tendina e le altre due da riempire con dati da digitare. Prima riga "Ente emittente": apro l'elenco a tendina intenzionato a cliccare su "Tribunale di Lecce" ed ho la sorpresa di trovarne ben 6 (sei): 3 (tre) "TRIBUNALE DI LECCE", 2 (due) "TRIBUNALE LECCE", ed un "TIBUNALE (sì, proprio così, Tribunale) LECCE". Sbigottito, per un verso, ed incuriosito per altro verso, leggo l'intero elenco, scoprendo che contiene anche ben 2 (due) "TRIBUNALE DI CAMPI SALENTINA", 2 (due) "GIUDICE DI PACE DI LECCE" e 2 (due) "CORTE D'APPELLO" una senza indicazioni di sede e l'altra col toponimo "DI LECCE". Scopro poi che vi è anche (contraddistinto dal n. 010) un (???) ufficio giudiziario "SENTENZA".

Cerco inutilmente spiegazioni in qualche angolo della pagina informatica. Nulla! Concludo che devo andare per tentativi. Quindi inserisco la prima delle 6 risultanze "Tribunale di Lecce" (la 002), l'anno del provvedimento (2012) e la natura



del provvedimento ("SC - SENTENZA CIVILE"). Nella riga successiva inserisco il numero della sentenza (non dubito che la scarna indicazione "Numero" si riferisca al numero del provvedimento, essendo la riga immediatamente successiva a quelle "Anno del provvedimento" e "Natura del provvedimento". Non so cosa scrivere nella riga "Sottonumero" né trovo indicazioni di sorta, per cui non scrivo nulla. Fiducioso clicco su "Avanti" ma ... "Provvedimento giudiziario non trovato per gli estremi richiesti". Torno indietro, riscrivo con la massima attenzione anno, natura e numero, ma con lo stesso risultato negativo. Quindi passo a sottoporre l'interrogazione agli altri 5 "Tribunale (di) Lecce", ma sempre senza esito. Non dubitando dell'avvenuta tassazione della sentenza, depositata oltre cinque o sei mesi prima, penso ad una malfunzione tecnica e, per avere conferma o comunque informazioni in merito, con gioia clicco sul pulsante "Contatta l'Agenzia" pensando che comunque proprio in casi come questi la tecnologia soccorre facendo evitare accesso agli uffici, lunghe code, orari da

rispettare, compatibilità di tempo, telefonate senza risposta, ecc. Clicco sulla voce "e-mail" rassicurato dalla scritta "assistenza sui servizi telematici tramite e-mail" e, nella finestra che si apre, espongo il problema. Il giorno successivo ricevo una prima mail di risposta che accusa ricevuta della mia richiesta e mi comunica il numero della mia "interrogazione". In cuor mio mi compiaccio per la tempestività.

A distanza di 8 ore mi perviene un'altra mail, a firma del Direttore del Centro di Assistenza Multicanale di Pescara (ma io non avevo un problema con l'Agenzia di Lecce?) del seguente letterale tenore "Gentile contribuente, per il suo quesito deve rivolgersi all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di competenza per poter verificare se i dati immessi corrispondano a quelli in suo possesso. Cordiali saluti.

Con una postilla:

La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000." Ecchevvordi?

Faccio un ulteriore sforzo interpretativo e capisco che devo andare di persona all'ufficio. Anzi, con una mail di qualche settimana dopo, mi viene da una solerte funzionaria indicato un numero telefonico al quale avrei potuto telefonare per sentirmi offrire di essere "aiutato a trovarmi la sentenza dal servizio on-line". Faccio due o tre tentativi telefonici, che però restano senza risposta. Invio allora un'altra mail chiedendo a mia volta che le spiegazioni mi venissero date per posta elettronica: silenzio assordante a tutt'oggi (frattanto è passato un anno dalla sentenza).

E vabbè, ma allora ditelo! Ma cosa sono questi computer, cosa sono questa telematica e questi servizi on-line (come il latinorum manzoniano), vuoi mettere la praticità di un bell'accesso di persona (per chi è di Galatina o, meglio, di Tricase, Gagliano del Capo o Racale, una passeggiata a Lecce fa sempre piacere, un bel viaggio in macchina, un po' di traffico, un parcheggio da trovare, se del caso un giorno di permesso dal lavoro da chiedere ...) per poi accedere all'ufficio e passare una bell'oretta a far la fila con il bravo "numeretto" in mano (una sigla alfanumerica che sembra l'estratto di una cabala incomprensibile), ed avere un bel colloquio di persona con un impiegato, posto che in quel momento sia in ufficio e disponibile, invece di scomodare i responsabili del sito telematico - costato chissà quali cifre di danaro pubblico - per adottare qualche ulteriore e semplice regoletta univoca ed intelligibile per fruire meglio di un servizio istituito e pagato per alleviare i disagi dei cittadini contribuenti e facilitar loro la vita sottraendoli a burocrazie asfissianti?

Enzo Napolitano


enzonap46@gmail.com

L'angolo delle letture

a cura di **antonella totaro fila**

<<Con la pansessualizzazione degli ultimi trent'anni, anche il sesso è diventato un mediatore universale esattamente come il denaro; entrambi si impregnano di un riflesso assoluto - il denaro per l'infinità di cose in cui riesce a trasformarsi ("divinità che congiunge gli impossibili e li costringe a baciarsi" lo definisce Shakespeare nel Timone d'Atene); il sesso perchè, sganciato dall'amore, ne ha conservato tuttavia un profumo d'infinito. Molti imprenditori, lo sappiamo, pagano i politici direttamente in russe, o lituane; più che una merce, il corpo diventa moneta - e se diventa esso stesso, come il denaro, l'equivalente generale di molti specifici beni, allora non deve avere caratteristiche troppo individuanti; di qui l'omologazione estetica, ottenuta con la chirurgia o con mezzi più soft come l'abbigliamento e il trucco. Se il corpo diventa moneta, che cosa compra esattamente il cliente quando cerca la compagnia di una escort? Con tot euro, o dollari, compra un altro tipo di moneta che può eventualmente scambiare per ottenere più ambiziosi e immateriali favori. La prostituzione, in questo caso, somiglia a un commercio di valuta>>>

Tratto da "La prostituzione percepita" nel libro "Resistere non serve a niente" di Walter Siti, Rizzoli 2012.



Viaggio/studio a Lussemburgo 9/12 settembre 2013

(segue da pag.5)

quella appena trascorsa è stata un'esperienza di viaggio/studio che lascia il segno, che ci consente di vedere il nostro mondo lavorativo, la nostra professione, con una maggiore apertura mentale, che ci spinge fuori dal nostro orticello che tanto avaramente coltiviamo per rivolgere il nostro sguardo verso un'altra dimensione, che non è irrealista e astratta, come potrebbe asetticamente giungerci dai mass media.

E' un mondo operativo e pulsante che può dare certamente nuove occasioni e chances di lavoro, come ci hanno riferito i nostri relatori, raccontandoci della loro storia, delle loro esperienze di vita, stimolandoci ad un approccio con la realtà e con il lavoro con più coraggio e disinvoltura. Naturalmente, il viaggio ha avuto anche momenti ludici.

Non sono mancati gli sprazzi di giornata da dedicare alla visita della città di Lussemburgo, ai suoi monumenti, vie, strade e negozi. Un pomeriggio, è stato dedicato a una piacevole escursione alla splendida città di Metz, in Francia, per visitare la stupenda cattedrale di Notre Dame e per girare per i negozi. La sera era il momento di vera indipendenza, in cui ognuno di noi poteva distrarsi dagli impegni giornalieri in piena libertà, concedendosi del relax, delle cene nei ristoranti tipici della zona e, per i più giovani, dedicandosi ad un sano divertimento nei locali notturni... ma questa è un'altra storia.

* * *

Ora, non possiamo non concludere queste brevi note sul viaggio, con un sentito ringraziamento che il gruppo rivolge agli organizzatori dell'AFL tutti che hanno concepito l'idea e, grazie ad un loro personale impegno durato un anno, è stato possibile realizzare. A tutti i nostri interlocutori, guide ed accompagnatori che hanno consentito un approccio selettivo all'esperienza trattata. Un ultimo sentito ringraziamento, ma non in ordine di importanza, va al nostro Consiglio dell'Ordine che, comprendendo l'importanza dell'iniziativa, ha assegnato a ciascun partecipante 6 crediti formativi (di cui 3 in materia di deontologia) elargendo, altresì, un modesto contributo agli avvocati infraquarantenni, per consentire la loro partecipazione a questa esaltante esperienza.

Marco Frassanito

Coordinamento e realizzazione grafica:

Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :

Angelo Galante

Emanuela Galati

Enzo Napolitano

Marco Frassanito

Mario Romita

Alberto Sansonetti

Franco Perrone

Antonella Totaro Fila